



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

137/2013

OTTOBRE/15/2013 (*)

25 Ottobre 2013

**L'INPS FORNISCE LE ISTRUZIONI IN
RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI
LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEI
LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALLA
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
ASPI E MINI ASPI AL FINE DI
INTRAPRENDERE UN'ATTIVITA' DI
LAVORO AUTONOMO - CON LA
CIRCOLARE N. 145 DEL 9 OTTOBRE
2013 SI DEFINISCE L'AMBITO DI
APPLICAZIONE E LE REGOLE PER LA**

DOMANDA E LE MODALITA' DI EROGAZIONE.

Come noto, il **decreto ministeriale n. 73380** emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. in data 8 giugno 2013, **ha dato attuazione** alle disposizioni di cui **all'art. 2 comma 19** della **legge 28 giugno 2012 n. 92**, il quale - in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – ha previsto che, **il lavoratore avente diritto** alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione **ASpI o mini ASpI** potesse richiedere la **liquidazione anticipata in un'unica soluzione** degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, **al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo**, ovvero per avviare un'attività in forma di **auto impresa** o di **micro impresa** o per associarsi in **cooperativa**.

Con la **circolare n. 145 del 9 ottobre 2013**, l'INPS fornisce le **istruzioni** relative all'**ambito di applicazione**, **domanda**, documentazione e **modalità** di erogazione della prestazione.

In particolare, in merito alle **attività che possono costituire presupposto** per la richiesta di anticipazione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, sono destinatari dell'intervento i lavoratori che intendono:

- intraprendere un'attività di **lavoro autonomo**;
- avviare un'attività di **auto impresa** o di **micro impresa**;
- associarsi in **cooperativa** in conformità alla normativa vigente;
- sviluppare a tempo pieno **un'attività autonoma già iniziata** durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;

- intraprendere **attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co** svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI - ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c..

Sia per l'attività di lavoro autonomo (*id.*: esercizio di arti o professioni), che per l'attività di auto impresa o di micro impresa che il soggetto dovrà svolgere, **è previsto l'assoggettamento all'obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quello per i lavoratori dipendenti.**

Occorrerà, altresì, **certificare l'avvio dell'attività** in forma autonoma mediante la produzione di **idonea certificazione** ed all'uopo, è possibile fare riferimento, per le imprese commerciali agli estremi della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (S.C.I.A.) ed all'iscrizione nel **Registro delle Imprese**; per l'attività artigiana all'iscrizione **nell'Albo Imprese Artigiane**; per le **attività professionali** è possibile fare riferimento **all'iscrizione al relativo Albo.**

La circolare descrive, altresì, le **istruzioni operative** e gli aspetti **procedurali** per dare attuazione alla domanda; **tra le altre**, si precisa che, **i lavoratori** che intendano avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini ASpI, **devono inoltrare all'INPS specifica domanda** entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, **entro 60 giorni dalla data di inizio** dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa.

Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano, altresì, - alla data di pubblicazione della circolare in commento, già avviato una attività di lavoro autonomo, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della stessa circolare.

Le modalità di presentazione della domanda:

- via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall'utente nei servizi online dell'Istituto;
- tramite Patronato/intermediari dell'Istituto;
- tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando al numero 803164.

Accertata la sussistenza dell'indennità e verificata **l'idoneità degli elementi** forniti nella domanda, **le Strutture territoriali** dovranno procedere alla **determinazione dell'importo** da corrispondere a titolo di anticipazione, **erogando in un'unica soluzione i ratei** spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell'indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, **detraendo i ratei già, eventualmente, pagati** nello stesso periodo.

L'erogazione potrà avvenire:

- mediante **accredito** su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante **bonifico domiciliato** presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

La Circolare in chiusura ricorda che, nel caso in cui il lavoratore **instauri un rapporto di lavoro subordinato**, prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, **l'indennità anticipata dovrà essere restituita**.

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio*

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori
ED/FC/PDN